



Tegna, 29 gennaio 2021  
Ris. Mun. 4/2021

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1/2021

### Concernenti alcune modifiche nel Regolamento dei cimiteri del Comune di Terre di Pedemonte

---

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

il presente MM è redatto per poter adattare il Regolamento in oggetto alle situazioni che si vengono a creare per la gestione dei cimiteri e che non sono specificate nel testo del regolamento.

Nelle tematiche seguenti, in rosso il testo dell'ordinanza modificato.

#### 1. Deposizione di urne nelle tombe del campo cimiteriale

Sovente viene richiesto dai congiunti del defunto di poter deporre l'urna cineraria in una tomba individuale esistente.

Volendo regolamentare questa procedura non citata nel regolamento, il Municipio propone la modifica di alcuni articoli.

In dettaglio, queste sono le modifiche:

- permettere la deposizione di urne nelle tombe individuali,
- la deposizione di un'urna godrà di una concessione di 20 anni,
- nel caso di spurgo previsto prima di 20 anni, è permessa la deposizione dell'urna senza concessione, ma solo per persone domiciliate,
- la deposizione è gratuita per persone domiciliate,
- per tutte le altre persone la tassa è di 300 franchi,
- è permessa pure la deposizione di urne giunte a scadenza in tombe individuali, ma senza il rinnovo di alcuna concessione.

Pag. 1/6



Nello specifico:

Testo attuale	Modifica articolo
<p><b>Art. 8</b> <b>Fosse individuali</b></p> <p>La sepoltura in fossa individuale ha una durata di 20 anni. L'inumazione nella zona per bambini ha una durata di 30 anni.</p>	<p><b>Art. 8</b> <b>Fosse individuali</b></p> <p>La sepoltura in fossa individuale ha una durata di 20 anni. L'inumazione nella zona per bambini ha una durata di 30 anni. <b>La deposizione, in una tomba individuale già esistente, di un'urna di una persona defunta da meno di un anno ha una durata di 20 anni, gli anni già trascorsi per la tomba non vengono più considerati nel calcolo.</b></p>
<p><b>Art. 9</b> <b>Durata concessioni fosse individuali</b></p>	<p><b>Art. 9</b> <b>Durata concessioni fosse individuali</b></p> <p>Testo completo invariato</p> <p><b>Aggiunta:</b> <b>Viene permessa la deposizione di urne in tombe individuali esistenti con una nuova concessione, salvo nel caso in cui sia in contrasto con il programma comunale di gestione; in questo caso può essere permessa la deposizione, ma solo per persone domiciliate al momento del decesso e senza il diritto al rinnovo della precedente concessione.</b> <b>Viene pure permessa la deposizione di urne precedentemente collocate in loculi, la cui concessione è giunta a scadenza, ma senza il diritto al rinnovo della precedente concessione per la tomba e solo se per la stessa non è previsto uno spurgo nei venti anni successivi.</b></p>



Testo attuale	Modifica articolo
<p><b>Art. 20</b> <b>Ossario e cinerario comunale</b></p> <p>In assenza di esplicite diverse indicazioni da parte degli eredi o rappresentanti dei defunti, tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei cimiteri, nonché le ceneri provenienti da loculi giunti a scadenza di concessione, vengono depositati nell'ossario e nel cinerario comunale.</p>	<p><b>Art. 20</b> <b>Ossario e cinerario comunale</b></p> <p>In assenza di esplicite diverse indicazioni da parte degli eredi o rappresentanti dei defunti, tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei cimiteri, nonché le ceneri <del>provenienti da loculi giunti a scadenza di concessione</del> <b>di urne situate in loculi o tombe la cui concessione è giunta a scadenza</b>, vengono depositati nell'ossario e nel cinerario comunale.</p>
<p><b>Art. 32</b> <b>Permessi per depositare le urne cinerarie</b></p> <p>Per depositare le urne nei loculi cinerari o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio.</p> <p><i>testo rimanente invariato</i></p>	<p><b>Art. 32</b> <b>Permessi per depositare le urne cinerarie</b></p> <p>Per depositare le urne nei loculi cinerari, <b>e</b> nelle tombe di famiglia, <b>nelle tombe private o nelle tombe individuali</b>, è necessario il consenso del Municipio.</p> <p><i>testo rimanente invariato</i></p>
<p><b>Art. 38</b> <b>Tasse</b></p> <p><b>Fossa individuale:</b> Sepulture di persone domiciliate: nessuna tassa Altre sepolture: CHF 300.-- più le spese di sepoltura</p> <p><i>testo rimanente invariato</i></p>	<p><b>Art. 38</b> <b>Tasse</b></p> <p><b>Fossa individuale:</b> Sepulture di persone domiciliate: nessuna tassa Altre sepolture: CHF 300.-- più le spese di sepoltura <b>Deposizione urne di persone domiciliate: nessuna tassa</b> <b>Altre deposizioni di urne: CHF 300.--, più spese di sepoltura.</b></p> <p><i>testo rimanente invariato</i></p>



## 2. Deposizione delle salme nelle tombe private

L'art. 11 prevede la deposizione di due salme in una tomba di famiglia, che solitamente ha una larghezza maggiore ai 2.00 m. Siccome le tombe private hanno una dimensione più ridotta, il Municipio propone di aggiungere la precisazione per definire che può essere deposta una sola salma o, nel caso di due salme, che la prima sia sepolta ad una maggiore profondità e mediante accorgimenti tecnici quali puntellamento dello scavo e piastra di separazione tra i due feretri.

Testo attuale	Aggiunta al testo
<p>Art. 11 <b>Tombe di famiglia</b></p> <p>Nelle tombe di famiglia, tenuto conto delle profondità regolamentari, vi è la possibilità di seppellire un massimo di due salme, o depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Possono rimanere nella tomba i resti precedenti.</p>	<p>Art. 11 <b>Tombe di famiglia e tombe private</b></p> <p>Nelle tombe di famiglia, tenuto conto delle profondità regolamentari, vi è la possibilità di seppellire un massimo di due salme, <b>nelle tombe private una salma</b>, o depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Possono rimanere nella tomba i resti precedenti.</p> <p><b>Viene concessa la deposizione di 2 salme nelle tombe private unicamente nel caso in cui la prima sia già stata tumulata ad una maggiore profondità, ed alle condizioni imposte dal Municipio in occasione della prima sepoltura.</b></p>



### 3. Coltivazione fiori e arbusti

Siccome è stato riscontrato in alcuni casi la presenza di vegetazione non consona, il Municipio propone di completare il testo dell'art. 27 per le seguenti questioni:

- vietare la piantagione di alberi di ogni tipo.
- vietare la piantagione di vegetazione fuori dai posti assegnati.

Testo attuale	Aggiunta al testo
<p><b>Art. 27</b> <b>Coltivazione fiori e arbusti</b></p> <p>Sulle tombe possono essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e ad un'altezza massima di cm 60. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto. In caso di incuria il Municipio adotta gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 24.</p>	<p><b>Art. 27</b> <b>Coltivazione fiori e arbusti</b></p> <p>Sulle tombe possono essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e ad un'altezza massima di cm 60. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi <b>d'alto fusto, come pure di vegetazione fuori dal perimetro assegnato</b>. In caso di incuria il Municipio adotta gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 24.</p>




Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

1. **Sono approvate le modifiche degli art. 8, 9, 11, 20, 27, 32 e 38 nel Regolamento dei cimiteri del Comune di Terre di Pedemonte**
2. **Si autorizza il Municipio ad aggiornare il Regolamento, l'impaginazione del documento e il relativo indice.**
3. **Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Fabrizio Garbari Nerini      Guido Luminati

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)